

#### 4.6.1. ALLEGATI UDA PRIMO ANNO

### IL REGOLAMENTO SCOLASTICO E LA COSTITUZIONE ITALIANA

#### Allegato 1 – Fase 2

Costituzione Italiana – Principi fondamentali – Consulta i 12 articoli su una pubblicazione del Senato della Repubblica:

[http://www.senatoperiragazzi.it/media/Documenti/Incontro\\_con\\_la\\_Costituzione.pdf](http://www.senatoperiragazzi.it/media/Documenti/Incontro_con_la_Costituzione.pdf)

Approfondimento: consulta il sito “Impariamo la costituzione italiana” costituito da un gruppo di ragazzi, di studenti, di lavoratori, di ricercatori, che ha deciso di rileggere la costituzione, per riscoprirne il valore originario e ancora molto attuale:

<https://impariamolacostituzione.wordpress.com/2010/03/14/33/>

#### Allegato 2 – Fase 4

In coppia riprendete i testi dei Principi fondamentali della Costituzione e del Regolamento scolastico e rispondete per iscritto alle seguenti domande guida che dovrete poi consegnare all'insegnante.

Domande-guida per il confronto tra i Principi fondamentali della Costituzione Italiana e il Regolamento Scolastico

1. Quali dei 12 articoli della Costituzione Italiana sono secondo voi richiamati in modo più o meno esplicito nel regolamento scolastico? Riportate nel seguente schema rispettivamente le due parti:

Articolo e testo Costituzione	Testo Regolamento scolastico

2. Quali sono invece gli articoli o le parti della Costituzione che non vengono per nulla richiamati dal Regolamento?
3. Qual è il significato di fondo dei 12 principi fondamentali della Costituzione e quale il significato del Regolamento scolastico?
4. Quali sono secondo voi le principali analogie e quali le principali differenze tra i due testi? Riassumetele nello schema seguente:

Principali analogie	Principali differenze

### **Allegato 3 – Fase 5**

Definizione di norma giuridica – confronta con il sito dell'enciclopedia Treccani:

<http://www.treccani.it/enciclopedia/norma-giuridica/>

Norma giuridica

La norma è una regola di condotta, stabilita d'autorità o convenuta di comune accordo e di origine consuetudinaria, che ha per fine di guidare il comportamento dei singoli o della collettività, di regolare un'attività pratica, o di indicare i procedimenti da seguire in casi determinati. La norma giuridica trae la sua forza imperativa dall'ordinamento giuridico e valuta il comportamento dei soggetti come momento o presupposto o conseguenza di un rapporto giuridico. Sia che, in conseguenza di tale valutazione, permetta quel comportamento, sia che lo vieti, essa è, concettualmente, sempre un imperativo (*praeceptum*), che poggia sopra un fondamento (indimostrabile) di obbligazione. Lascia intatta la libertà naturale dei soggetti ai quali l'imperativo (positivo o negativo) si rivolge: ma l'omissione o l'azione si configura allora come infrazione della norma, e ha come conseguenza giuridica l'entrata in vigore di nuovi imperativi o il venir meno di imperativi fin allora vigenti. Sono corollari di queste premesse i caratteri intrinseci che differenziano la norma giuridica dalla norma morale.

Gerarchia delle fonti – confronta la definizione sul sito Wikipedia:

[https://it.wikipedia.org/wiki/Gerarchia\\_delle\\_fonti](https://it.wikipedia.org/wiki/Gerarchia_delle_fonti)